CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0006294 DEL 10/07/2023 - II.6.1

Bando di concorso per il Servizio alloggio - Anno Accademico 2023/2024

Sommario

	Pag.
ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO	3
ART. 2 DESTINATARI DEL BENEFICIO	3
ART. 3 TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI	4
ART. 4 SEDI DI CORSO	4
ART. 5 RIPARTIZIONE POSTI LETTO E RISERVE	4
ART. 6 DURATA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO	5
ART. 7 REQUISITI DI MERITO	6
ART. 8 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI	13
ART. 9 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	16
ART. 10 ORDINAMENTO DELLE GRADUATORIE	17
ART. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO	18
ART. 12 CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO	18
ART. 13 TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	19
ART. 14 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE	

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0006294 DEL 10/07/2023 - II.6.1

AL CONCORSO 21

ART. 15 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 23

ART. 16 ISTANZE REVISIONE E GRADUATORIE ALLOGGIO ASSESTATE 24

ART. 17 TARIFFE MENSILI SERVIZIO ABITATIVO 25

ART. 18 PERIODI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ABITATIVO E NORME PER GLI STUDENTI 25

ART. 19 VERIFICHE ISCRIZIONE E POSSESSO REQUISITO DI MERITO 26

ART. 20 ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI 26

ART. 21 PRESIDI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO PER GLI STUDENTI 26

ART. 22 POSTI ALLOGGIO DA ASSEGNARE A STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE 27

ART. 23 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 27

ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 30

ART. 25 NORMA DI RINVIO 31

ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO

In conformità alle disposizioni previste dal:

a) D.P.C.M. 09/04/2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari emanato a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390";
b) D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)";
c) Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
d) Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999, n. 509";
e) D.P.C.M. N. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive modificazioni;
f) Art. 10 del D. Lgs. 15/9/2017 n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
g) Legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni;
h) Decreto del Ministro dell'Università e ricerca n. 1320 del 17/12/2021 recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152".
i) Circolare del Ministro dell'Università e ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022 emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM 1320/2021.
j) L.R. n. 4 del 20 febbraio 2017, "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio";
k) "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 – 2023" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 30/06/2020 di cui all'art. 5 della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;
l) Programma regionale per il diritto allo studio a.a. 2023/2024 approvato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017 con deliberazione n. 953 della Giunta Regionale Marche del 29/6/2023;
m) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ERDIS della regione Marche bandisce un concorso per l'assegnazione del posto alloggio presso le proprie strutture abitative per l'anno accademico 2023/2024.

ART. 2 DESTINATARI DEL BENEFICIO

2.1 Possono concorrere per l'assegnazione del servizio abitativo gli studenti fuori sede che si iscrivono per l'a.a. 2023/2024 alle seguenti Istituzioni e corsi di studio:

• l'Università Politecnica delle Marche di Ancona, l'Università degli Studi di Urbino, l'Università degli Studi di Camerino, l'Università degli Studi di Macerata:

- ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale di cui al Decreto Murst 3/11/1999 n. 509 sostituito dal Decreto Miur n. 270 del 22/10/2004

- ad un corso di specializzazione

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0006294 DEL 10/07/2023 - II.6.1

- ad un corso di dottorato di ricerca eventualmente attivato ai sensi del Decreto Legislativo 3/7/1998 n. 210 art. 4.

• la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona riconosciuta con Decreto Miur 24/9/2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la Regione Marche:

- ad un corso di laurea

- ad un corso di laurea magistrale.

- **l'Accademia di Belle Arti di Urbino, l'Isia di Urbino, l'Accademia di Belle Arti di Macerata, il Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro, il Conservatorio "G. B. Pergolesi" di Fermo (Istituti di Alta formazione Artistica e Musicale), Accademia di design "Poliarte" di Ancona:**
- ad un corso di primo e secondo livello attivato ai sensi della legge n. 508/99

2.2 Per la qualificazione dello studente "fuori sede" si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 12.1 del Bando Borsa di studio approvato da ERDIS per l'a.a. 2023/2024.

ART. 3 TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI

3.1 Per l'anno accademico 2023/2024 gli studenti dovranno essere iscritti ai corsi entro le date previste dai bandi pubblicati dalle diverse Istituzioni universitarie di cui all'art. 2 fatto salvo gli studenti che concorrono per l'ultimo semestre utile della borsa di studio per i quali è sufficiente l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda.

ART. 4 SEDI DI CORSO

4.1 Le sedi di corso con posti letto disponibili riconosciute ai fini della richiesta del beneficio sono le seguenti:

Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Matelica, Pesaro, Urbino.

Con successivo provvedimento del Direttore sarà definito il numero dei posti letto da mettere a concorso.

ART. 5 RIPARTIZIONE POSTI LETTO E RISERVE

5.1 In ogni sede dei corsi qualora il numero totale non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, i posti letto sono ripartiti e attribuiti sulla base di apposite graduatorie elaborate secondo i criteri indicati all'art. 9.

5.2 I posti letto sono riservati in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori di Borsa di studio quindi agli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa stessa ma non beneficiari per mancanza di fondi e di seguito agli altri studenti in possesso dei requisiti economici e di merito necessari per ottenere la borsa di studio.

5.3 Sono stabilite inoltre le seguenti riserve sui posti letto a concorso:

a. Agli studenti diversamente abili in situazione di handicap riconosciuto dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66% è riservata una quota pari al 3% dei posti letto.
   Tale riserva opera entro i termini della durata massima di concessione dei benefici prevista dall'art. 6.3 del presente Bando. Tali studenti possono partecipare al concorso anche se di tipologia "pendolare".

Nel caso in cui le richieste siano superiori ai posti riservati sarà data precedenza agli studenti con minor importo del valore Isee.

b. A figli di marchigiani all'estero di cittadinanza italiana (i cui genitori siano nati in un Comune delle Marche e attualmente siano residenti all'Estero) è riservata una quota pari all'1% di posti letto.
c. A studenti provenienti dai Comuni delle Marche compresi nel cratere sismico (Legge 15/12/2016 n. 229) e con dichiarazione di inagibilità della casa di residenza è riservata una quota pari al 5% di posti letto. Tali studenti possono partecipare al concorso anche se di tipologia "pendolare" o "In sede".
d. A studenti iscritti a corsi di specializzazione e dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle Università ai sensi del decreto legislativo 3/7/1998, n. 210 è riservato una quota pari allo 0,5 % di posti letto.
e. Agli studenti iscritti al primo anno di corso è riservata una quota pari almeno al 30% di posti letto.

I rimanenti posti verranno proporzionalmente assegnati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e distribuiti tra le classi di laurea ed all'interno di queste, fra gli anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal relativo bando facendo salvo quanto previsto al punto 5.2.

5.4 Dopo la soddisfazione degli studenti indicati al punto 5.2 e avere assolto alle riserve di cui al punto 5.3 viene riservato il rimanente 50% dei posti ancora disponibili a studenti in mobilità internazionale presso le Istituzioni presenti sul territorio della Regione Marche.

ART. 6 DURATA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO

6.1 Il beneficio è concesso per il conseguimento di ciascuno dei livelli di corsi di cui al presente articolo con le seguenti modalità:

corsi attivati in attuazione del Decreto Miur n. 270 del 22/10/2004 dall'Università Politecnica delle Marche, dall'Università degli Studi di Camerino, Macerata ed Urbino:

Studenti iscritti a tempo pieno

a) per gli iscritti ai corsi di **Laurea (L),** per un periodo di **sette semestri**;
b) per gli iscritti ai corsi **di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU**) per un periodo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre**;
c) per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale (LM)** per un periodo **cinque semestri**;
d) per gli iscritti ai corsi del **Dottorato di Ricerca (DOT**) ed ai corsi di Specializzazione **(SSP)**, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368, il beneficio è concesso per un periodo di tempo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**.

Studenti iscritti a tempo parziale

e) per gli iscritti a tempo parziale il beneficio è concesso per un periodo di: • sette anni per i corsi di laurea; • undici anni per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni o tredici anni per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni; • cinque anni per i corsi di Laurea magistrale.

6.2 Agli studenti che si iscrivano all'Isia, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e Urbino, all' Accademia di design "Poliarte" di Ancona, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche, al Conservatorio Musicale G. Rossini di Pesaro e G. B. Pergolesi di Fermo, il beneficio è concesso per lo stesso periodo di tempo stabilito per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D. M. n. 270/2004 dell'Università.

6.3 Per gli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% o per gli studenti con invalidità riconosciuta dalla competente commissione ai sensi della l. 104/1992 i benefici sono concessi per ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

Studenti iscritti a tempo pieno

a) Laurea – per un periodo di nove semestri.
b) Laurea Magistrale – per un periodo di sette semestri.
c) Laurea Magistrale a ciclo unico:
   - con durata legale di 5 anni – per un periodo di tredici semestri.
   - con durata legale di 6 anni – per un periodo di quindici semestri.

Studenti iscritti a tempo parziale

d) Laurea – per un periodo di nove anni.
e) Laurea Magistrale – per un periodo di sette anni.
f) Laurea Magistrale a ciclo unico:
   - con durata legale di 5 anni – per un periodo di tredici anni
   - con durata legale di 6 anni – per un periodo di quindici anni

6.4 Per gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2.1 che accedono contemporaneamente per l'a.a. 2023/2024 agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art. 3 del D.M. del 10/8/2017 n. 616 la durata del periodo per la concessione è aumentata di un semestre.

6.5 Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico.

Gli studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea, attivato in conseguenza della riforma universitaria (magistrale a ciclo unico), potrà usufruire dell'alloggio per la differenza tra il numero degli anni impiegati per il conseguimento del titolo posseduto e gli anni per i quali è prevista la concessione di borsa di studio al corso di laurea a cui lo studente chiede di iscriversi per l'anno accademico 2023/2024.

Per gli studenti medesimi, il servizio alloggio potrà essere concesso, comunque, a partire dall'anno di iscrizione successivo al numero di anni impiegati per conseguire il titolo nel corso di provenienza.

6.6 Nel caso vi siano posti letto sufficienti a soddisfare tutte le richieste può derogarsi a quanto stabilito ai commi precedenti assegnando il beneficio anche agli studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso.

ART. 7 REQUISITI DI MERITO

7.1 Gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito possono partecipare al concorso con priorità di collocazione nella graduatoria.

7.2 **STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO**:

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di cui all'art. 2.1 partecipano al concorso esclusivamente sulla base delle condizioni economiche.

7.3 **STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO**

Soddisfatti gli eventuali obblighi formativi, per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo i requisiti da acquisire entro il 10 agosto 2023, sono:

Studenti iscritti a tempo pieno

Laurea di 1° livello		**Laurea magistrale**		**Laurea magistrale a ciclo unico**		**Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99**
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
2° anno	25	2° anno	30	2° anno	25	
3° anno	80	ulteriore semestre	80	3° anno	80	
ulteriore semestre	135			4° anno	135	
				5° anno	190	
				6° anno	245	
				ulteriore semestre	55 crediti in più rispetto al 6° anno	

Studenti iscritti a tempo parziale:

Laurea di 1° livello		**Laurea magistrale**		**Laurea magistrale a ciclo unico (durata 5 -6 anni)**		**Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99**
anno di corso	n. CFU	**anno di corso**	n. CFU	**anno di corso**	n. CFU	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
2° anno	12	**2° anno**	15	**2° anno**	12	
3° anno	40	**3° anno**	40	**3° anno**	40	
4° anno	67	**4° anno**	67	**4° anno**	67	
5° anno	94	**5° anno**	94	**5° anno**	94	
6° anno	121			**6° anno**	121	

7° anno	148		**7° anno**	148	
			8° anno	175	
			9° anno	202	
			10° anno	229	
			11° anno	256	
			12° anno	283	
			13° anno	310	

Lo studente che si iscrive al secondo anno della laurea e della laurea magistrale a ciclo unico, oltre ad avere maturato i crediti indicati in tabella deve avere soddisfatto anche gli eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione al corso (art. 6 Decreto Miur n. 270/2004).

7.4 Ai sensi dell'art. 5, comma 12 del Decreto MUR 1320/2021, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei seguenti corsi:

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE:

Corsi di Laurea
Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7), Igiene Dentale (Classe L-Snt3), Infermieristica (Classe L-Snt1), Ingegneria Biomedica (Classe L-8), Ingegneria dell'informazione per Videogame e Realtà Virtuale (Classe L-8), Ingegneria Edile (Classe L-23), Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali (Classe L-8), Ingegneria Informatica e dell'automazione (Classe L-8), Ingegneria Meccanica (Classe L-9), Ingegneria per La Sostenibilità Industriale (Classe L-9), Logopedia (Classe L-Snt2), Scienze Ambientali e Protezione Civile (Classe L-32), Scienze Biologiche - Curriculum Biomolecolare (Classe L-13), Scienze Biologiche - Curriculum Marino (Classe L-13), Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26), Sistemi Industriali e dell'informazione (Classe L-P03), Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di Lavoro (Classe L-Snt4),Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe L-Snt3)

Corsi di Laurea Magistrale
Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio (Classe Lm-73), Biomedical Engineering (Classe Lm-21), Ingegneria Civile (Classe Lm-23), Ingegneria Edile (Classe Lm-24), Ingegneria Elettronica (Classe Lm-29), Food and Beverage Innovation and Management (Classe Lm-70), Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio (Classe Lm-73), Environmental Engineering (Classe Lm-35), Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe Lm-Snt2)

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Medicina e Chirurgia (Classe Lm-41), Medicine And Surgery (Classe Lm-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe Lm-46)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO:

Corsi di Laurea

Biologia (L-13), Chimica (L-27), Fisica (L-30), Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute - Curriculum informazione scientifica sul farmaco (L-29), Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute - Curriculum scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti della salute (L-29), Scienze Geologiche e Tecnologie per l'ambiente (L-34), Tecnico del Benessere Animale e delle Produzioni - Curriculum Allevamento E Produzioni Animali (L-38), Tecnico del Benessere Animale e delle Produzioni - Curriculum Assistente alla Professione Medico-Veterinaria (L-38), Tecnologie Innovative per i Beni Culturali (L-43)

Corsi di Laurea Magistrale
Architettura (Lm-4), Design per l'innovazione Digitale (Lm-12), Geoenvironmental Resources and Risks (Lm-74), Gestione dei Fenomeni Migratori e Politiche di Integrazione nell'Unione Europea (Lm-90), Biological Sciences (Lm-6) – Curriculum Molecular Diagnostics and Biotecnology (Classe Lm-6)

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Lm-13), Farmacia (Lm-13), Giurisprudenza (Lmg/01), MedicinaVeterinaria (Lm-42)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

Corsi di Laurea
Biotecnologie (Classe L-2), Economia e Management (Classe L-18/L-33), Lingue e Culture Moderne (Classe L-11), Scienze Biologiche (Classe L-13), Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (Classe L-21), Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (Classe L-34), Scienze Motorie, Sportive e della Salute (Classe L-22)

Corsi di Laurea Magistrale
Biologia della Nutrizione (Classe Lm-6), Biotecnologie Mediche per la Diagnostica e la Terapia (Classe Lm-9), Economia e Management (Classe Lm-77), Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali e Multiculturalità (Classe Lm-87), Lingue Moderne e Interculturalità (Classe Lm-37), Marketing e Comunicazione per le Aziende (Classe Lm-77), Politica Società Economia Internazionali (Classe Lm-62), Scienze Motorie per aa Prevenzione e la Salute (Classe Lm-67)

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe Lm-13), Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe Lmr/02), Farmacia (Classe Lm-13), Giurisprudenza (Classe Lmg/01)
si applicano, inoltre, i requisiti minimi di merito di cui agli allegati C, D, E, del Bando Borsa di studio da acquisire entro il 10 agosto 2023.

7.5 Valutazione del merito per gli studenti che effettuano un Passaggio di corso:

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano effettuato un passaggio di corso, i crediti formativi, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, i crediti già menzionati sono validi solo se previsti dal piano degli studi relativo all'anno del corso di laurea per il quale lo studente chiede il beneficio.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2023/2024) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza.

Allo stesso modo saranno valutate le carriere degli studenti che passano o si trasferiscono da corsi di laurea triennali a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

7.6 Valutazione dei crediti acquisiti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2023.

Al fine dell'ammissione al concorso e del calcolo del punteggio che determina la posizione in graduatoria dello studente, i crediti non ancora convalidati entro il 10 agosto 2023 quali:

a) crediti relativi agli esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus);
b) crediti non ancora convalidati a causa di regolarizzazione della posizione didattico-amministrativa dello studente (es. trasferimento da altre Università);

devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Saranno utilmente valutati ai fini del calcolo del punteggio, indipendentemente dalla data di convalida, tutti gli esami /crediti certificati dalla segreteria competente come sostenuti entro il 10 agosto 2023.

7.7 Lo studente trasferito da altra sede universitaria o che abbia richiesto un passaggio di corso è tenuto a presentare, a seguito della delibera del Consiglio di Facoltà, un'autocertificazione dalla quale si possano valutare i crediti convalidati e l'anno di corso al quale è stato ammesso.

7.8 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RICONOSCIUTI DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA L. 104/92 O CON "INVALIDITA' NON INFERIORE AL 66%"

Corsi attivati in attuazione del D.M. n. 270/2004 e dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale:

Studenti iscritti a tempo pieno:

I requisiti di merito individualizzati da acquisire entro il 10 agosto 2023 si discostano del 40% da quelli previsti al punto 7.3. La durata di concessione del beneficio è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di tredici o quindici semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.

Laurea di 1° livello		**Laurea magistrale**		**Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 anni**		**Laurea magistrale a ciclo unico con durata legale di 6 anni**		**Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui al D.M. 224/99**
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
2° anno	15	2° anno	18	2° anno	15	2° anno	15	
3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	

4° anno	81	Ultimo semestre	81	4° anno	81	4° anno	81
Ulteriore semestre	114			5° anno	114	5° anno	114
				6°anno	147	6°anno	147
				ulteriore semestre	180	7° anno	180
						ulteriore semestre	213

Studenti iscritti a tempo parziale:

La durata di concessione dei benefici è di **nove** anni per i corsi di laurea triennale, di **sette** anni per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di tredici o quindici anni per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.

Laurea di 1° livello		**Laurea magistrale**		**Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 anni**		**Laurea magistrale a ciclo unico con durata legale di 6 anni**		**Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99**
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	
2° anno	7	**2° anno**	9	**2° anno**	7	**2° anno**	7	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
3° anno	24	**3° anno**	24	**3° anno**	24	**3° anno**	24	
4° anno	40	**4° anno**	40	**4° anno**	40	**4° anno**	40	
5° anno	57	**5° anno**	57	**5° anno**	57	**5° anno**	57	
6° anno	73	**6° anno**	73	**6° anno**	73	**6° anno**	73	
7° anno	90	**7° anno**	90	**7° anno**	90	**7° anno**	90	
8° anno	106			**8° anno**	106	**8° anno**	106	
9° anno	122			**9° anno**	122	**9° anno**	122	
				10°anno	138	**10°anno**	138	
				11°anno	154	**11°anno**	154	
				12°anno	170	**12°anno**	170	
				13°anno	186	**13°anno**	186	

	14°anno		**14°anno**	202	
	15°anno		**15°anno**	218	

7.9 Ai sensi dell'art. 5, comma 12 del Decreto MUR 1320/2021, per gli studenti diversamente abili di cui al punto precedente iscritti ad anni successivi al primo ai seguenti corsi:

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE:

Corsi di Laurea
Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7), Igiene Dentale (Classe L-Snt3), Infermieristica (Classe L-Snt1), Ingegneria Biomedica (Classe L-8), Ingegneria dell'informazione per Videogame e Realtà Virtuale (Classe L-8), Ingegneria Edile (Classe L-23), Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali (Classe L-8), Ingegneria Informatica e dell'automazione (Classe L-8), Ingegneria Meccanica (Classe L-9), Ingegneria per La Sostenibilità Industriale (Classe L-9), Logopedia (Classe L-Snt2), Scienze Ambientali e Protezione Civile (Classe L-32), Scienze Biologiche - Curriculum Biomolecolare (Classe L-13), Scienze Biologiche - Curriculum Marino (Classe L-13), Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26), Sistemi Industriali e dell'informazione (Classe L-P03), Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di Lavoro (Classe L-Snt4),Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe L-Snt3)

Corsi di Laurea Magistrale
Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio (Classe Lm-73), Biomedical Engineering (Classe Lm-21), Ingegneria Civile (Classe Lm-23), Ingegneria Edile (Classe Lm-24), Ingegneria Elettronica (Classe Lm-29), Food and Beverage Innovation and Management (Classe Lm-70), Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio (Classe Lm-73), Environmental Engineering (Classe Lm-35), Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe Lm-Snt2)

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Medicina e Chirurgia (Classe Lm-41), Medicine And Surgery (Classe Lm-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe Lm-46)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO:

Corsi di Laurea
Biologia (L-13), Chimica (L-27), Fisica (L-30), Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute - Curriculum informazione scientifica sul farmaco (L-29), Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute - Curriculum scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti della salute (L-29), Scienze Geologiche e Tecnologie per l'ambiente (L-34), Tecnico del Benessere Animale e delle Produzioni - Curriculum Allevamento E Produzioni Animali (L-38), Tecnico del Benessere Animale e delle Produzioni - Curriculum Assistente alla Professione Medico-Veterinaria (L-38), Tecnologie Innovative per i Beni Culturali (L-43)

Corsi di Laurea Magistrale
Architettura (Lm-4), Design per l'innovazione Digitale (Lm-12), Geoenvironmental Resources and Risks (Lm-74), Gestione dei Fenomeni Migratori e Politiche di Integrazione nell'Unione Europea (Lm-90), Biological Sciences (Lm-6) – Curriculum Molecular Diagnostics and Biotecnology (Classe Lm-6)

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Lm-13), Farmacia (Lm-13), Giurisprudenza (Lmg/01), Medicina Veterinaria (Lm-42)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

Corsi di Laurea
Biotecnologie (Classe L-2), Economia e Management (Classe L-18/L-33), Lingue e Culture Moderne (Classe L-11), Scienze Biologiche (Classe L-13), Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (Classe L-21), Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (Classe L-34), Scienze Motorie, Sportive e della Salute (Classe L-22)

Corsi di Laurea Magistrale
Biologia della Nutrizione (Classe Lm-6), Biotecnologie Mediche per la Diagnostica e la Terapia (Classe Lm-9), Economia e Management (Classe Lm-77), Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali e Multiculturalità (Classe Lm-87), Lingue Moderne e Interculturalità (Classe Lm-37), Marketing e Comunicazione per le Aziende (Classe Lm-77), Politica Società Economia Internazionali (Classe Lm-62), Scienze Motorie per aa Prevenzione e la Salute (Classe Lm-67)

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe Lm-13), Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe Lmr/02), Farmacia (Classe Lm-13), Giurisprudenza (Classe Lmg/01)
si applicano, inoltre, i requisiti minimi di merito di cui agli allegati C, D, E, del Bando Borsa di studio da acquisire entro il 10 agosto 2023.

7.10 Valutazione dei crediti

I crediti di cui al presente articolo sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

I limiti indicati per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti in esubero, (in sovrannumero o fuori piano di studi) cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

ART. 8 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

8.1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio come previsto dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 6 del Programma annuale della Giunta Regione Marche per l'a.a. 2023/2024. Pertanto tutti gli studenti dovranno recarsi presso un CAAF o altro professionista abilitato per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa ai redditi dell'anno d'imposta 2021. E' comunque consentita la presentazione della DSU

all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente come previsto dall'art 10 comma 6 del DPCM n.159/2013.

8.2 Gli indicatori ISEE e ISPE

Gli studenti in possesso dei seguenti requisiti economici/patrimoniali possono partecipare al concorso con priorità di collocazione in graduatoria:

- ISEE fino a € 24.000,00
- ISPE fino a € 50.000,00

L'Isee è costituito dal rapporto tra l'Ise (Indicatore situazione economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'Ispe è costituito dal rapporto tra l'Isp (Indicatore situazione patrimoniale) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, nel caso in cui il richiedente la prestazione sia stato beneficiario di borsa di studio nell'anno 2021, certificata dall'Ente con attestazione CU-2022, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto, dall'ente erogatore, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

8.3 Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM n.159 del 05/12/2013.

Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, richiedenti i benefici per il diritto allo studio, l'attestazione ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di …" (devono essere indicati i codici fiscali di entrambi o più studenti).

8.4 Studente indipendente

Ai sensi del DPCM 159/2013, art. 8, lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) riferita al nucleo familiare (art. 10 del Dpcm n. 159/2013), in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima.
b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9000,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
In base al decreto ministeriale n. 363 del 29/12/2015, l'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

8.5 I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del Dpcm n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del decreto n. 159/2013.

8.6 Studente iscritto ai Corsi del Dottorato di Ricerca

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 (art. 8, comma 4 DPCM 159/2003).

8.7 **Rifugiati ed apolidi**

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti a cui sia stato riconosciuto lo status di apolide o lo status di "rifugiato", lo status di "protezione sussidiaria" o lo status di "protezione temporanea" ex Dpcm del 28/3/2022**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13 e quindi sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee.

8.8 **L'indicatore parificato per studenti stranieri non residenti in Italia o con nucleo familiare dei genitori residenti all'estero.**

Gli studenti non residenti in Italia (Extra-UE o UE con nucleo familiare all'estero) e lo studente straniero residente in Italia, non indipendente, con nucleo familiare dei genitori residenti all'estero dovranno presentare la documentazione necessaria per il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato indicata all'art. 14 del presente bando, Considerato che tale calcolo non è contemplato nel DPCM del 5/12/2013, n. 159, sulla base della normativa vigente, sarà l'ufficio competente di ERDIS che effettuerà il calcolo dell'Isee applicabile agli studenti stranieri definendo per ciascuno l'**indicatore parificato universitario.**

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito e che non saranno in grado di presentare con la domanda tutta la necessaria documentazione in originale relativa al nucleo familiare, ai redditi e patrimoni esteri, potranno inviarla successivamente nel termine indicato al punto successivo.

A pena di esclusione dalle graduatorie definitive, con l'eventuale restituzione del valore dei benefici gratuiti usufruiti, i predetti studenti debbono consegnare ad ERDIS entro il 16 ottobre 2023, in un unico plico gli originali legalizzati necessari per il calcolo dell'indicatore parificato universitario.

Gli studenti stranieri il cui valore ISEE non sia stato ancora determinato perché non hanno ancora consegnato la documentazione **originale legalizzata** per cui è ancora ignoto il loro **indicatore parificato universitario** ai sensi dell'art. 14.2, vengono inseriti sotto condizione nelle graduatorie provvisorie e assestate con il valore massimo (€ 24.000,00).

Saranno esclusi con le graduatorie definitive qualora entro il 16 ottobre 2023 non abbiano presentato la documentazione necessaria rispondente alle prescrizioni del bando.

Gli studenti che entro il termine del 16 Ottobre hanno presentato documentazione in originale ma incompleta o imperfetta e che quindi sono stati esclusi dal beneficio con le graduatorie definitive possono, entro il 31 gennaio 2024 presentare ulteriore documentazione integrativa della precedente; qualora la documentazione complessivamente presentata risultasse perfettamente rispondente alle prescrizioni del bando, tali studenti, possono, qualora vi sia ancora disponibilità di risorse finanziarie, e siano in possesso di tutti gli altri requisiti, essere riammessi al beneficio.

La documentazione necessaria per il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato è indicata all'art. 14 del presente bando.

8.9 ISEE corrente

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013 e secondo le modalità ivi descritte.

8.10 MANCANZA DI ISEE

Gli studenti privi di Isee o di Isee valido possono essere ammessi nelle graduatorie secondo i criteri stabiliti all'art. 10.1 punto 6.

ART. 9 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

9.1 Se sulla base dei posti disponibili non è possibile concedere il beneficio a tutti gli studenti idonei al conseguimento, saranno definite graduatorie separate per ogni sede dei corsi attivati dalle diverse Istituzioni universitarie con le seguenti modalità:
a) per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione della graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per classi di laurea, definita in ordine crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); in caso di parità di valore Isee si darà precedenza allo studente più giovane di età;

b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo bando di concorso emanato da ERDIS. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi).
Nel calcolo si terrà conto dei primi tre numeri decimali con arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se inferiore a 5. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di ulteriore parità si darà precedenza allo studente più giovane di età.
Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità sopra descritte determinerà la posizione in graduatoria.

9.2 Agli studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, l'alloggio viene assegnato mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base della condizione economica (ISEE).

9.3 Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio di Musica sarà predisposta una graduatoria unica senza distinzione per classe di laurea e anno di corso.

9.4 Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito il cui valore ISEE parificato non sia stato ancora determinato, in quanto non hanno ancora consegnata la documentazione originale legalizzata per cui è ancora ignoto il loro indicatore parificato universitario, vengono inseriti nella graduatoria provvisoria e assestata con l'ISEE corrispondente al valore della soglia massima di riferimento.

La loro posizione sarà definita nella graduatoria definitiva borsa di studio, a seguito della presentazione, entro il 16 Ottobre 2023, dei documenti originali legalizzati necessari per il calcolo dell'indicatore parificato universitario.

Tali studenti saranno esclusi dai benefici gratuiti qualora non presentino entro la suddetta data tutta la documentazione stabilita dal bando; a seguito dell'esclusione dal beneficio dovranno restituire la somma corrispondente al valore dei benefici gratuiti usufruiti a partire dall'inizio dell'a.a. 2023/2024.

9.5 Ai fini della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dello studente, la procedura della domanda on line acquisirà i dati relativi all'ultima attestazione ISEE valida calcolata per il diritto allo studio universitario rilasciata nell'anno 2023 presente negli archivi informatici INPS valutata sulla base della DSU presentata dallo studente entro la data di scadenza della domanda.

Nel caso in cui la DSU sia elaborata successivamente, ERDIS provvederà all'acquisizione dell'Attestazione Isee presso la banca dati dell'Inps entro il 5 settembre 2023, purché la relativa Dsu sia stata sottoscritta entro il termine perentorio della scadenza della domanda.

Le DSU valide per il diritto allo studio, calcolate dopo il 5 settembre 2023 e quelle provvisorie di cui all'art. 11 comma 8 del DPCM 159/2013 saranno valutate in sede di approvazione delle graduatorie assestate.

Le eventuali rettifiche della DSU, valida per il diritto allo studio, effettuate successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, nei termini del bando di concorso, potranno essere verificate in sede di ricorso alle graduatorie provvisorie o in fase di accertamento. ERDIS declina ogni responsabilità in ordine al mancato reperimento dei dati negli archivi dell'INPS per cause non imputabili all'Ente.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

ART. 10 ORDINAMENTO DELLE GRADUATORIE

10.1 Le graduatorie degli studenti idonei al beneficio devono essere compilate secondo il seguente ordine di successione:

1. studenti vincitori di borsa di studio;
2. studenti idonei alla borsa di studio ma esclusi dal beneficio per mancanza di fondi;
3. studenti in possesso di tutti i requisiti economici e di merito richiesti per ottenere la Borsa di studio;
4. studenti iscritti fino al primo anno fuori corso privi di alcuno o di tutti i requisiti di merito e/o economici di cui agli artt. 7 e 8 del presente Bando;
5. studenti iscritti ad anni successivi al primo fuori corso che verranno inseriti in graduatoria con indicatore di merito uguale a zero e saranno quindi ordinati secondo un ordine crescente di Isee;
6. Studenti che non hanno presentato Isee o non sono in possesso di un Isee valido che verranno inseriti in graduatoria con un Isee figurativo di 100.000 euro e saranno ordinati secondo le regole stabilite all'art. 9.1 lettere a) e b).

ART. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

11.1 Sono esclusi dal concorso gli studenti:

- Che non si iscrivano alle varie Istituzioni universitarie per l'a.a. 2023/2024 fatto salvo quanto previsto all'art. 3.1 nel caso degli studenti richiedenti borsa per l'ultimo semestre;
- che siano in possesso di altra laurea di pari o superiore livello, conseguita in Italia o all'estero;
- che siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie o altre sanzioni disciplinari applicate dall'Ente con le quali si esclude lo studente stesso da tutti i servizi per tutta la carriera scolastica;

- che siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- che fruiscano di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi compresi le borse di studio erogate dall'Università, e quelle assegnate agli iscritti ai corsi di dottorato. Il divieto non si applica agli studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- che abbiano inviato la domanda incompleta, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti e che a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000, non abbiano sanato le irregolarità rilevate d'Ufficio non costituenti falsità;
- che non abbiano prodotto la documentazione richiesta all'art. 14 del presente bando (studenti stranieri) ad eccezione degli studenti indicati all'art. 9.4;
- che abbiano prodotto la documentazione mancante della legalizzazione da parte delle autorità competenti richiesta all'art. 14 del presente bando (studenti stranieri) ad eccezione degli studenti indicati all'art. 9.4;
- che non abbiano confermato e quindi inviato al protocollo la domanda online;
- che abbiano presentato la domanda oltre i termini di scadenza in base ai termini previsti dal presente bando;
- che non abbiano ancora compiuto la maggiore età (18 anni);
- che siano iscritti a distanza;
- gli studenti di nazionalità straniera che non siano in possesso del permesso di soggiorno per l'a.a. 2023/2024;
- che siano considerati pendolari ad eccezione degli studenti aventi diritto alle riserve di cui all'art. 5 lettere a) e c);
- che siano considerati in sede ad eccezione degli studenti aventi diritto alla riserva di cui all'art. 5 lettera c).

ART. 12 CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

12.1 Sono dichiarati decaduti dal beneficio gli studenti che:

a. siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie;
b. dalle indagini effettuate, risulti che non abbiano correttamente dichiarato la situazione economico/patrimoniale del nucleo famigliare di appartenenza e ciò sia rilevante ai fini della concessione dei benefici;
c. risultino essere trasferiti ad altra Istituzione universitaria con sede legale fuori dalla Regione Marche o aver rinunciato agli studi (prima del 31 Agosto) nel corso dell'anno accademico 2023/2024;
d. risultino aver richiesto la sospensione degli studi in corso di anno accademico;
e. che fruiscano di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi compresi le borse di studio erogate dall'Università, e quelle assegnate agli iscritti ai corsi di dottorato. Il divieto non si applica agli studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
f. siano stati espulsi dalle strutture abitative dell'Ente per comportamenti incompatibili con la convivenza in strutture comuni;
g. rinunciano al posto alloggio;
h. incorrano successivamente alla elaborazione della graduatoria in una delle causali di esclusione di cui al punto 11 del presente Bando.

ART. 13 TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

13.1 **Termini perentori per la presentazione della domanda**

La domanda di posto alloggio per l'anno accademico 2023/2024 deve essere presentata, a pena di esclusione dal concorso, entro i**l giorno 25 Agosto 2023,** rispettando le disposizioni di seguito descritte**.**

13.2 **Modalità di presentazione della domanda**

Lo studente che presenta la domanda di posto alloggio deve essere in possesso dell'Attestazione ISEE, salvo le diverse disposizioni di cui all'art. 8 del bando se studente italiano o straniero con redditi prodotti all'estero. Qualora ne sia sprovvisto e la scadenza dei termini sia imminente, deve presentare presso un CAAF abilitato o direttamente all'INPS, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva del modulo MB2 - Quadro C (prestazioni universitarie) prevista all'art. 10 del DPCM n. 159/2013. **La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere presentata entro il termine di scadenza della domanda,** (art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/2013).

Lo studente, può, quindi, presentare la domanda di beneficio anche nel caso in cui non sia in possesso dell'attestazione ISEE, assumendo sul modulo di domanda on line l'impegno a presentare la dichiarazione sostitutiva unica entro il giorno 25 Agosto 2023 termine di scadenza della domanda.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate unicamente on line; la procedura di accesso alla domanda medesima sarà indicata sul portale di ERDIS.

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle di seguito descritte.

L'autenticazione al sito web

- **Autenticazione tramite Spid (livello 2 o 3), CIE, CNS, CNS/TS**
  Per accedere alla domanda online è necessario essere in possesso delle credenziali SPID **(livello 2 o livello 3),** della Carta di Identità Elettronica (CIE), della Carta nazionale servizi (CNS), o della Carta nazionale servizi/tessera sanitaria (CNS/TS). La Carta di identità elettronica (CIE) permette di accedere anche utilizzando smart phone o tablet tramite l'app CieID.

  Lo Spid richiesto per accedere alla domanda on line deve essere di livello 2 o livello 3 tale da consentire una "Autenticazione FORTE"

  Per ottenere il proprio SPID, si può fare riferimento al sito www.spid.gov.it dove è possibile reperire tutte le informazioni operative e l'elenco dei provider accreditati.

  Gli studenti con Spid, Cie, Cns ecc dovranno:

  a) compilare e inviare la domanda on line digitando il tasto "Conferma" entro i termini di scadenza stabiliti dal bando di concorso;
  b) devono eseguire l'upload sul sistema dei documenti da allegare alla domanda entro i termini stabiliti dal bando di concorso.

- **Autenticazione studenti internazionali privi di un documento di identità italiano non residenti in Italia e studenti minorenni:**
  Tali studenti potranno ottenere le credenziali per l'accesso alla domanda online accreditandosi attraverso la procedura messa a disposizione sul sito dell'Ente.

  Le credenziali ottenute consentiranno una autenticazione **DEBOLE dello studente.**

  Tali studenti dovranno:

1. compilare e confermare la domanda on line;
2. effettuare l'upload sulla procedura della domanda on line della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tali studenti dovranno successivamente trasmettere ad ERDIS il proprio codice fiscale ottenuto dall'Agenzia delle Entrate necessario per la fruizione dei servizi.

13.3 Identificazione degli studenti con autenticazione debole

Gli studenti con autenticazione debole dovranno successivamente recarsi presso gli sportelli del Diritto allo studio dei diversi presidi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità dove saranno identificati.

In mancanza di identificazione l'erogazione del servizio alloggio rimane sospeso.

13.4 **Modifica dei dati inseriti nella domanda di benefici**

Lo studente può effettuare modifiche dei dati inseriti nella domanda on-line:

Entro il termine di scadenza della domanda:

- lo studente che non ha terminato di compilare la domanda di benefici e pertanto non ha effettuato l'invio della domanda on-line può rientrare nella procedura;
- lo studente che dopo aver effettuato l'invio della domanda on-line, vuole modificare i dati dichiarati e/o gli eventuali file allegati, può rientrare nella stessa e, terminate le modifiche, deve inviare nuovamente la domanda. Il rientro nella domanda anche nei casi in cui non si è proceduto ad alcuna modifica comporta la necessità che lo studente proceda in qualunque caso ad un nuovo invio della domanda e dei relativi allegati.

Dopo il termine di scadenza della domanda di benefici:

- lo studente può effettuare le modifiche relative alla situazione anagrafica e variare il codice Iban, accedendo alla videata "Sportello Studente".
- qualsiasi altro evento verificatosi successivamente alla domanda di benefici deve essere comunicato tempestivamente ad Erdis mediante apertura di Ticket e sarà oggetto di valutazione.

13.5 Altre disposizioni

Lo studente è personalmente responsabile della veridicità e completezza di quanto dichiarato. ERDIS, pertanto, declina ogni responsabilità in caso di errata o incompleta documentazione e non è tenuto altresì a segnalare eventuali anomalie.

13.6 La richiesta da parte dello studente di trasferire la domanda di beneficio presentata presso Enti per il Diritto allo studio di altre Regioni non verrà presa in considerazione.

ART. 14 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

14.1 Per accedere ai benefici previsti per l'anno accademico 2023/2024 tutti gli studenti con patrimonio e redditi prodotti in Italia devono essere in possesso della attestazione ISEE o ricevuta della DSU specifica per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario".

14.2 **Studenti stranieri – Calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato**

Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione di seguito descritta in originale e formato cartaceo. La documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e legalizzata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio.

Per i paesi che hanno aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961 è ammesso l'utilizzo dell'apostille in luogo della legalizzazione dell'Ambasciata italiana.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale.

Per i paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

La documentazione dovrà attestare:

a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda.
   In caso di morte di uno dei genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione attestante l'evento.
   In caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un certificato che attesti tale condizione.
   E' ugualmente necessaria apposita documentazione in caso di abbandono del genitore o di pronuncia da parte della competente autorità di allontanamento dello stesso dalla residenza familiare;
b) il reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare espresso nella moneta del proprio paese nell'anno d'imposta 2021 in caso di assenza di reddito per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;
   Nel caso vi siano difficoltà a documentare tale assenza di reddito deve essere presentata ulteriore documentazione giustificativa come, ad esempio, certificato che attesti lo stato di disoccupazione, l'occupazione di addetto ai servizi domestici (casalingo/a) o la condizione di studente/ssa;
c) la descrizione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2021 con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159/13; in caso di assenza di patrimonio per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;
d) la descrizione del patrimonio mobiliare costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 159/13, detenute all'estero possedute alla data del 31/12/2021 oppure il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno da ogni componente il nucleo familiare.
   La documentazione relativa al patrimonio mobiliare rilasciata da Istituti bancari e assimilati è dispensata dalla legalizzazione dell'Autorità diplomatica italiana competente per territorio fermo restando l'obbligo della traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata da un traduttore ufficiale;
e) fotocopia del permesso di soggiorno, per l'a.a. 2023/2024, rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta. La copia del permesso di soggiorno può essere presentata successivamente purché entro la data del 2/5/2024 ma in questo caso i benefici saranno assegnati sotto condizione e con la sospensione del pagamento di eventuali somme di denaro fino alla consegna effettiva del documento. Se il documento non viene presentato entro il 31/12/2025 lo studente decade dal diritto ad ottenere le eventuali somme di denaro connesse alla Borsa di studio salva comunque la revoca del beneficio in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno da parte dell'autorità preposta.

Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea è necessario presentare la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, **ma non è richiesta la legalizzazione.**

Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto Ministeriale n. 115 del 28/2/2023 devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La relativa, certificazione è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ISEE ed ISPE ad euro "zero".

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti a cui sia stato riconosciuto lo status di apolide o lo status di "rifugiato", lo status di "protezione sussidiaria" o lo status di "protezione temporanea" ex Dpcm del 28/3/2022**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13 e quindi sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee. Tali studenti devono allegare alla domanda **la copia del certificato che attesta il riconoscimento del loro status.**

Gli studenti richiedenti la protezione internazionale sono tenuti alla presentazione della relativa documentazione ufficiale di richiesta.

Anche per questi studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13.

L'eventuale concessione dell'alloggio rimane sospeso sino al riconoscimento dello status di rifugiato. Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status lo studente borsista può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (mensa ed alloggio se disponibile).

14.3 Altra documentazione

Gli studenti che si identificano in una delle condizioni di seguito descritte dovranno produrre:

a. **Foto tessera**
   lo studente deve allegare alla domanda on line una foto tessera recente in formato digitale con le caratteristiche conformi ai dettami formali indicati nella nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27.

b. **Studente diversamente abile**
   Lo studente diversamente abile dovrà allegare (upload in sede di domanda on line) copia del certificato attestante l'invalidità o il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, qualora non l'abbia già prodotto negli anni precedenti o abbia subito una modifica della percentuale di invalidità.

c. **Studente diversamente abile (obbligatorio solo per gli studenti che alloggiano presso le strutture abitative di ERDIS):**
   lo studente diversamente abile o un suo familiare, prima di prendere possesso dell'alloggio, dovrà ispezionarlo e rilasciare idonea dichiarazione che nulla osta ad essere ospitato nell'alloggio assegnato e dichiarare inoltre con quali modalità intende provvedere ai servizi alla persona in maniera continua nelle 24 ore, qualora lo studente non sia in grado di provvedervi autonomamente. Nel caso in cui rilevi elementi incompatibili con il proprio stato di disabilità che l'Ente non può rimuovere e non abbia, in alternativa, camere idonee da proporre, il beneficio non potrà essere concesso.

d. **Certificato medico (obbligatorio solo per gli studenti che alloggiano presso le strutture abitative di ERDIS):**

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. E. N. 0006294 DEL 10/07/2023 - II.6.1

Per l'accesso alle strutture abitative previste da bandi, gli studenti dovranno presentare un certificato medico di data non anteriore a 15 giorni, da cui risulti che lo studente non presenta sintomi riferibili a malattie contagiose o comunque pericolose per la convivenza.
Lo studente non potrà essere immesso nelle strutture abitative e quindi non potrà prendere possesso del posto letto se non ha consegnato il suddetto certificato.

e. <u>Documento di riconoscimento</u>
Gli studenti privi di documento di riconoscimento italiano non residenti in Italia e gli studenti minorenni dovranno trasmettere (mediante upload nella procedura di domanda on line) un documento di riconoscimento in corso di validità.

14.4 Regolarità e completezza della documentazione presentata

Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza e regolarità alle disposizioni contenute nel bando e in materia di diritto allo studio universitario.

ERDIS si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dai candidati e di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli previsti.

ART. 15 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

15.1 Le graduatorie provvisorie del concorso per l'anno accademico 2023/2024 sono approvate dal Direttore indicativamente l'11 settembre 2023 e conseguentemente nei giorni successivi si potrà provvedere alla assegnazione degli alloggi.
L'esito del concorso sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito www.erdis.it e sarà consultabile nell'area riservata dello studente.

15.2 Lo studente nominato vincitore, entro il termine tassativo (a pena di decadenza dal beneficio) di cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al punto 15.1 sul sito web dell'Ente, deve comunicare l'accettazione del posto letto esclusivamente mediante compilazione e invio on line del modulo (disponibile on line) appositamente predisposto e disponibile nella propria area riservata.
Farà fede la data della pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente ai fini della decorrenza del termine concesso per l'accettazione del posto letto e comunque a tutti gli altri effetti di legge.
Con l'accettazione lo studente non vincitore di borsa si obbliga al pagamento della retta con decorrenza dalla data di assegnazione del posto letto.

15.3 Successivamente agli studenti vincitori sarà data comunicazione della data di assegnazione del posto letto. Tutti gli studenti devono presentare, al momento dell'effettivo ingresso nella struttura abitativa alla data stabilita, la seguente documentazione obbligatoria:

- un certificato medico di data non anteriore a 15 giorni, da cui risulti che lo studente non presenta sintomi riferibili a malattie contagiose o comunque pericolose per la convivenza; la spesa prevista per il certificato è a completo carico dello studente.
Lo studente non potrà essere immesso nelle strutture abitative e quindi non potrà prendere possesso del posto letto se non ha consegnato il suddetto certificato.

- Gli studenti che non hanno già in deposito presso le casse dell'Ente l'importo relativo alla cauzione versata eventualmente negli anni precedenti devono anche presentare la quietanza di pagamento della cauzione pari ad euro 100,00 per eventuali danni arrecati alla struttura e/o ai beni avuti in consegna, per smarrimento delle chiavi o per la mancata riconsegna delle stesse, per ritardi e mancati pagamenti della retta, per restituzione a qualsiasi titolo di somme di denaro.
Le indicazioni circa le modalità di pagamento saranno rese disponibili sul sito di ERDIS.

La cauzione verrà rimborsata, per coloro che ne avranno titolo e qualora non siano più assegnatari di posto letto, a inizio del successivo anno accademico (ottobre 2024).
Al momento dell'ingresso nella struttura abitativa potrà essere richiesta allo studente la compilazione di un questionario/triage circa la propria condizione di salute.

15.4 Gli studenti che non prenderanno possesso della camera attraverso il ritiro della chiave entro la data prestabilita nella comunicazione di assegnazione inviata da ERDIS saranno considerati decaduti. I posti letto che si renderanno liberi saranno considerati dall'Ente nella sua disponibilità complessiva ed utilizzati per successive assegnazioni ad altri studenti. Le eventuali richieste di alloggio degli studenti che non hanno preso possesso nei termini sopra menzionati, potranno essere riprese in considerazione solo nel caso in cui ci siano ancora posti letto liberi dopo che siano state esaurite tutte le graduatorie.

15.5 Gli studenti ai quali verrà provvisoriamente assegnato il posto alloggio sulla base di graduatorie provvisorie, in caso di perdita del diritto al beneficio a seguito delle graduatorie assestate, rilasceranno il posto alloggio corrispondendo per il periodo trascorso la retta secondo le tariffe di cui al punto successivo.

15.6 Allo studente vincitore di borsa di studio nella graduatoria provvisoria, assegnatario di un posto alloggio, che risulti successivamente escluso dalla borsa nella graduatoria definitiva, saranno applicate, per il periodo di utilizzazione del servizio le tariffe stabilite dall'art. 5, punto 7, del piano triennale della regione Marche 2020 – 2023, e successive modifiche e integrazioni.

15.7 Allo studente che al momento dell'assegnazione dell'alloggio venga riscontrata una pendenza, per rette alloggio o altro, verrà sospesa l'assegnazione; l'utente potrà usufruire dell'alloggio dopo aver dimostrato il saldo della pendenza e a condizione che ci siano posti liberi nelle strutture abitative. Sono esclusi dalla sospensione gli studenti autorizzati dall'Ente a pagare ratealmente i debiti pregressi.

ART. 16 ISTANZE REVISIONE E GRADUATORIE ALLOGGIO ASSESTATE

16.1 Istanze di revisione

Entro **il quinto giorno** successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'avviso di cui all'art. 15.1 gli studenti esclusi, potranno proporre **un'istanza di revisione,** utilizzando esclusivamente il modulo on line che sarà messo a disposizione dall'ente e che lo studente potrà compilare mediante accesso alla propria Area riservata; Le istanze di revisione saranno accolte o respinte con determina del direttore dell'Ente che terrà conto anche delle eventuali rinunce al beneficio. In caso di accoglimento del ricorso, la posizione sarà determinata con l'approvazione delle graduatorie assestate.

16.2 Dell'avvenuta approvazione delle graduatorie assestate ne sarà dato avviso sul sito di ERDIS.
Gli esiti del concorso saranno pubblicati nell'area riservata degli studenti
Gli studenti nominati vincitori a seguito delle graduatorie "assestate" entro il termine tassativo (a pena di decadenza dal beneficio) di cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web, devono procedere all'accettazione del posto letto nelle stesse modalità descritte al punto 15.
Successivamente ai nuovi studenti vincitori sarà data comunicazione della data di assegnazione del posto letto.
Lo studente deve presentare, al momento dell'effettivo ingresso nella struttura abitativa alla data stabilita, la stessa documentazione indicata all'art. 15.

Valgono le stesse regole stabilite all'art. 15 per lo studente che non si presenti per l'assegnazione del posto letto entro la data comunicata per l'effettivo ingresso nella struttura.

ART. 17 TARIFFE MENSILI SERVIZIO ABITATIVO

17.1 I vincitori di Borsa di studio ricevono e utilizzano il servizio in conto borsa di studio.
Le tariffe mensili del servizio abitativo per l'anno accademico 2023/2024, **valide e applicabili dalla data di apertura del servizio per tutto l'anno 2023/2024**, riservate agli studenti paganti, sono così determinate:
a. relativamente agli studenti con Isee pari o inferiore a € 24.000,00 e Ispe pari o inferiore a € 50.000,00, ed iscritti fino al primo anno fuori corso, la tariffa applicata sarà pari ad € 210,00 per un posto letto/mese in camera doppia/tripla ed € 220,00 per un posto letto/mese in camera singola;
b. a tutti gli altri studenti la tariffa applicata sarà pari ad € 230,00 per un posto letto/mese in camera doppia/tripla ed € 240,00 per un posto letto/mese in camera singola.

Tariffa ridotta studenti art. 17 lettera a) del bando		Tariffa normale studenti art. 17 lettera b) del bando	
singola	doppia/tripla	singola	doppia/tripla
Euro 220,00	Euro 210,00	Euro 240,00	Euro 230,00

ART. 18 PERIODI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ABITATIVO E NORME PER GLI STUDENTI

18.1 Il periodo di apertura del servizio abitativo decorre dalla data dell'inizio delle lezioni universitarie o giorni successivi secondo le esigenze delle diverse realtà territoriali.

Agli studenti vincitori di Borsa assegnatari di posto letto nelle strutture abitative dell'Ente il servizio alloggio verrà concesso per un periodo di dieci mesi, a partire dalla data di apertura del servizio fino al 19 luglio 2024.

Agli studenti vincitori di Borsa per l'ultimo semestre il servizio alloggio in conto borsa verrà concesso per un periodo di sei mesi ad iniziare dall'apertura del servizio fino a tutto il mese di marzo 2024.
Decorsi i dieci o i sei mesi di gratuità i sopra citati studenti vincitori di borsa potranno continuare ad occupare il posto alloggio nelle strutture dietro pagamento delle tariffe di pertinenza indicate all'art. 17.

18.2 Con atto del Direttore sarà stabilito il calendario di fruizione del servizio nel corso dell'anno accademico prevedendo eventuali periodi di chiusura di alcune strutture per le diverse festività.
Per tali periodi non sono previste riduzioni o sconti per il pagamento della retta.

L'Erdis potrà valutare quali e quante residenze tenere aperti durante le diverse festività privilegiando nell'ammissione a tali strutture studenti con nucleo familiare all'estero e quelli con residenza maggiormente distante dalla sede del corso di studi.

18.3 Per esigenze improrogabili dell'Ente potrà essere disposta la chiusura di strutture in corso d'anno con necessità di spostamento degli studenti ospiti ad altra residenza.

18.4 L'assegnatario del posto alloggio a pagamento è tenuto al versamento delle rette mensili fino a luglio 2024, **tranne il caso in cui riconsegni il posto letto per i motivi successivamente indicati che lo esonerano dal pagare le rette dei mesi successivi alla data di riconsegna**:
- conseguimento della Laurea
- revoca o rinuncia alla borsa di studio
- trasferimento ad altra Istituzione universitaria
- rinuncia agli studi
- sospensione degli studi

- partecipazione ai programmi di mobilità internazionale
- frequentazione stage o tirocini al di fuori del comune sede del corso di studi
- assunzione al lavoro (anche stagionale)
- gravi problemi personali o familiari
- altri casi debitamente documentati

ART. 19 VERIFICHE ISCRIZIONE E POSSESSO REQUISITO DI MERITO

19.1 Relativamente alle verifiche sull'iscrizione per l'a.a. 2023/2024 e sull'effettivo possesso del requisito di merito si applicano le disposizioni contenute nel Bando di concorso Borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 approvato da ERDIS.

ART. 20 ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI

20.1 Per ciò che concerne gli accertamenti e le sanzioni amministrative da applicare agli studenti che abbiano presentato dichiarazioni riferite alla condizione economica non veritiere, si fa riferimento a quanto stabilito dal Bando di concorso Borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 approvato da ERDIS.

ART. 21 PRESIDI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO PER GLI STUDENTI

21.1 Gli studenti possono rivolgersi a qualsiasi presidio dell'Ente per ottenere informazioni generali sui bandi o per la presentazione delle domande mentre per ottenere informazioni più specifiche sulla fruizione del servizio devono rivolgersi ai rispettivi presidi territoriali di ERDIS

- Al Presidio territoriale di Ancona Vicolo della Serpe 1 – 60121 Ancona, potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università Politecnica delle Marche, all'Istituto "Poliarte" di Ancona, alla Scuola Superiore di Mediatori Linguistici di Ancona, alla Scuola Superiore di Mediatori Linguistici di Fermo salvo stipula della convenzione con la Regione Marche.
- Al Presidio territoriale di Camerino Via Le Mosse, Colle Paradiso 1 – 62032 Camerino (Mc) potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Camerino; alla sede collegata di Ascoli Piceno Via Pacifici Mazzoni n. 2 – 63100 Ascoli Piceno (Ap), potranno rivolgersi gli studenti frequentanti il corso di studio nelle sedi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.
- Al Presidio territoriale di Macerata Viale Piave n. 35 – 62100 Macerata potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Macerata, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio statale musicale "G. B. Pergolesi" di Fermo.
- Al Presidio territoriale di Urbino Via V. Veneto n. 45 – 61029 Urbino potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino, all'Accademia di Belle Arti di Urbino, all'Isia di Urbino e al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro.

ART. 22 POSTI ALLOGGIO DA ASSEGNARE A STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE

22.1 Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale dovranno prendere possesso del posto letto assegnatogli entro il primo mese di soggiorno e comunicare per iscritto all'Ente, con almeno un mese di preavviso, l'eventuale richiesta di prolungamento del soggiorno. Le assegnazioni saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto al punto 5.4. In caso di insufficienza di posti sarà formulata una graduatoria in ordine crescente in relazione alla data di presentazione della domanda.

ART. 23 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) denominato in seguito anche "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR i dati personali forniti ad ERDIS Marche – Ente regionale per il diritto allo studio universitario saranno trattati per soli fini istituzionali.

Titolare del trattamento e Rpd

Il Titolare del trattamento è ERDIS Marche – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del legale rappresentante, il Direttore generale. I dati di contatto del Titolare sono:
Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970
email: privacy@erdis.it; Pec: erdis@emarche.it tel: 0722 35191
Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officier (RPD – DPO) è l'Avv. Emanuele Florindi.
I dati di contatto del RPD sono:
Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy
email: rpd@erdis.it; Pec: erdis@emarche.it Tel. 3921650663

Tipologia di dati trattati

Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR)

Categoria di dati particolari - quali origine raziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relati allo stato di salute, alla vita sessuale o orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR)

Finalità del trattamento e base giuridica

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 ERDIS in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento.

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento di un insieme di operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, di cui alla legge regionale n. 4/2017, in particolare per le seguenti finalità:

a) elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui al D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 e al Dlgs 29 marzo 2012 n.68 e successiva concessione dei relativi benefici.
b) adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii. (anche con riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 49.5) e dal Reg. (UE) n. 2021/1057 e ss.mm.i., inclusa la misurazione degli indicatori definiti nel Reg. (UE) n. 2021/1057 e nel PR Marche FSE+ 2021/27.
c) erogazione di altri contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;
d) rilascio tesserino di riconoscimento ERDIS;
e) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente.

f) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria ERDIS potrà, inoltre, trattare i dati per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei e anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati in appositi archivi documentali/Server. ERDIS adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento. I dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del Regolamento UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

Categorie di dati per la valutazione dei requisiti economici

A norma dell'art.14 del GDPR si informa che per la finalità indicata sotto le lettere a) e b) ERDIS per valutare il possesso dei requisiti economici necessari dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati dell'INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

Particolari categorie di dati

Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, previo esplicito consenso, manifestato nella domanda di beneficio, particolari categorie di dati quali: - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); - stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per studenti diversamente abili); - dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti); - vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di ERDIS, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.

ERDIS può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.

I dati possono essere comunicati alla Regione Marche, alle Università degli Studi, alle Istituzioni AFAM, ad altre Istituzioni universitarie, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca o necessari alla predisposizione del tesserino di riconoscimento ERDIS.

I dati personali potranno essere comunicati anche ad amministrazione pubbliche e aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività necessarie a supporto dell'erogazione dei servizi.

I dati forniti saranno messi a disposizione dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit per l'adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai

Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es.: MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es.: Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.

ERDIS si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.

Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti da ERDIS avviene su server ubicati all'interno dei Presidi territoriali e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati ai soli fini della prestazione richiesta.

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra e dietro espresso consenso dell'interessato potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo).

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali inerenti l'anagrafica saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti di ERDIS.

Diritti dell'interessato

L'interessato al trattamento ha diritto di richiedere ad ERDIS, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati da ERDIS e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.
- L'interessato ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.

Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: rpd@erdis.it oppure all'indirizzo Pec: erdis@emarche.it

Reclamo

L'interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Obbligo di conferimento dei dati

L'interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, l'eventuale rifiuto o richiesta di cancellazione o opposizione o limitazione al trattamento comporta l'esclusione dai concorsi e l'impossibilità di fruire dei servizi richiesti.

Rispetto principi GDPR

Oltre a quanto indicato nel testo della singola informativa si assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del regolamento).

ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sono nominati responsabili del procedimento per la concessione del servizio alloggio i funzionari responsabili delle Posizioni organizzative "Diritto allo studio" ciascuno secondo i presidi di competenza.

ART. 25 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio al Bando Borsa di studio a.a. 2023/2024 approvato da questo Ente, al Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 – 2023 approvato con la deliberazione n. 113 del 30/6/2020 del Consiglio Regionale Marche e successive modifiche e integrazioni, alla deliberazione della Giunta Regione Marche di approvazione del Programma regionale per il diritto allo studio per l'a.a. 2023/2024, alla Legge Regionale n. 4 del 20/2/2017, al Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, al DPCM del 09/04/2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari" al Decreto Ministeriale n. 1320 del 17/12/2021 e alla circolare Mur n. 13676 dell'11/5/2022.

Qualora siano successivamente approvati provvedimenti regionali o statali che stabiliscono una diversa disciplina rispetto alle previsioni del presente bando il Direttore generale è autorizzato a emanare un proprio provvedimento che consenta un completo adeguamento del bando alla suddetta normativa.